



Città di Sassuolo

DETERMINAZIONE N. 221 del 05/05/2022

Settore II - Ambiente e Territorio

Settore II - Ambiente e Territorio

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE RIFIUTI, RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI E RIORDINO GENERALE DELL'AREA CORTILIVA DELLA PROPRIETA' CATASTALMENTE IDENTIFICATA AL FG. 23 PARTICELLA 20, UBICATA A SASSUOLO, VIA SAN PIO X N.89, OGGETTO DI ORDINANZA SINDACALE N 116/2018.

Il Direttore

Richiamati:

- l'art. 50 comma 10 del d. lgs. n. 267/2000, a mente del quale il sindaco nomina i responsabile degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 della predetta legge, nonché dagli statuti e regolamenti comunali;
- l'art. 109, comma 1, del predetto t. u. n. 267/2000, che testualmente dispone: " gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco ... omissis...;
- la disposizione del sindaco prot.n. 47328 del 19/12/2019 di affidamento dell'incarico al sottoscritto arch. Andrea Illari della responsabilità e delle funzioni di direzione del settore ii "ambiente e territorio" dal 01/01/2020 e fino al termine del mandato amministrativo dello stesso sindaco;
- l'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che pone a carico del responsabile del procedimento di spesa l'emanazione delle determinazioni a contrarre;

visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 secondo cui chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 (abbandono ed immissione di rifiuti nell'ambiente) è tenuto a procedere alla rimozione e, all'avvio a recupero allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

premessi che:

- l'Amministrazione comunale ha ricevuto numerose segnalazioni e lamentele da parte dei residenti per lo stato di incuria dei lotti posti nell'area cortiliva esterna dell'immobile catastalmente identificato al Fg.23 particella 20;
- la Polizia Locale del Comune con vari accertamenti effettuati nel lotto in oggetto, ha evidenziato come l'area, lasciata incustodita è diventata una discarica, ospitando cumuli di rifiuti;

considerato che in data 19/12/2017 è stato emesso l'avvio del procedimento nei confronti del sig. F. T. (le cui generalità anagrafiche sono indicate nell'ordinanza sindacale n.116/2018 di cui viene omessa la pubblicazione, in ossequio alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 – cd. GDPR – relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche), individuato quale soggetto responsabile del deposito incontrollato di rifiuti presente presso l'immobile di via San Pio X n.89, finalizzato all'adozione dell'ordinanza ex art. 192 del D.Lgs. n.152/2006 in caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite di rimozione e smaltimento dei rifiuti accatastati nell'area cortiliva comune nonché di riordino e pulizia delle aree coinvolte;

atteso che, come accertato dal sopralluogo eseguito in data 23/05/2018 dalla Polizia Locale, agli atti sub. prot. int. 18988/2018, entro i termini previsti dall'avvio del procedimento, ovvero entro il 21/03/2018, il sig. F.T. non ha rimosso/smaltito alcun rifiuto né ha effettuato alcun riordino e pulizia delle aree coinvolte;

considerato che in data 15/06/2018 è stata emessa l'ordinanza sindacale n.116 a carico del sig. F.T. di cui sopra, per non aver adempiuto alle prescrizioni di cui all'avvio del procedimento, avvisando il soggetto obbligato che, in caso di ulteriore inottemperanza, il Comune sarebbe intervenuto d'ufficio, in danno al soggetto obbligato stesso, provvedendo al recupero delle somme anticipate;

atteso che, entro i termini previsti dalla citata ordinanza, non sono pervenute memorie difensive né, come accertato dal sopralluogo eseguito in data 17/08/2018 dalla Polizia Municipale (agli atti sub. prot. int. 30412/2018), è stato rimosso/smaltito alcun rifiuto né è stato effettuato il riordino e la pulizia delle aree coinvolte, pertanto è stata notificata la comunicazione per l'esecuzione in danno al soggetto obbligato, il sig. F. T., con contestuale diffida ad adempiere entro 15 giorni;

visto il verbale di sopralluogo eseguito da personale della Polizia Locale agli atti sub. prot. int. 15749 del 21/04/2022, nel quale si è dato atto del perdurare dell'inottemperanza all'esecuzione delle opere rimozione ed avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti, pertanto ad oggi l'area cortiliva di cui trattasi si trova pressoché nelle medesime condizioni di degrado in cui versava in precedenza;

considerato necessario, vista la perdurante inadempienza del soggetto responsabile e dei proprietari, che l'Amministrazione comunale:

- intervenga nell'interesse pubblico per sanare la situazione verificatasi con un intervento diretto a ristabilire adeguate condizioni igienico-sanitarie nell'immobile in oggetto;
- provveda d'ufficio all'esecuzione delle opere necessarie affidando il servizio ad altri soggetti salvo il diritto di rivalersi sui soggetti inadempienti mediante le procedure previste dalla legge;

vista la comunicazione prot. 15870 del 21/04/2022, notificata al diretto interessato dalla PL in data 28/04/2022, con la quale il Direttore del Settore II "Ambiente e Territorio, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha ritenuto necessario dare attuazione all'Ordinanza del Sindaco n. 116/2018, informando il sig. F.T. e gli altri proprietari

dell'avvio delle procedure per l'esecuzione in danno al soggetto obbligato, sig. F. T., con contestuale diffida ad adempiere entro 15 giorni, senza ulterior preavviso;

considerato inoltre che l'Amministrazione Comunale non possiede idonee strutture operative per eseguire gli interventi necessari; è pertanto necessario rivolgersi a ditte esterne che offrano garanzie di professionalità e specializzazione e il possesso di attrezzature idonee;

per questi motivi il RUP si è rivolto ad HERA SpA, in qualità di gestore del servizio rifiuti urbani, azienda dotata della necessaria capacità di intervento, la quale ha fornito un preventivo per un importo presunto pari a € 4.996,62 oltre IVA in misura di legge (agli atti prot 37167 del 08/10/2021);

richiamato l'art 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ai sensi del quale i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di valore pari o superiori a € 5.000 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

viste le Linee Guida Anac n.4 aggiornate con delibera di Consiglio n.636/2019 che prevedono particolari semplificazioni per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000;

visto l'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, il quale prevede la possibilità di ricorrere per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

considerato che ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n 267:

- a) il fine che l'Amministrazione Comunale intende conseguire è mantenere pulito, igienico e salubre il territorio comunale;
- b) l'oggetto del contratto è il servizio per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti classificabili urbani;
- c) la forma del contratto è quella del presente atto firmato per accettazione;
- d) la modalità di scelta del contraente è il sistema dell'affidamento diretto come innanzi indicato;
- e) i pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, dopo averne riscontrato la regolarità;
- f) le prestazioni devono essere terminate entro il 31/12/2022. La misura della penale per ogni giorno di ritardo è di € 50,00/gg;
- g) l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità previsti all'art 3 della legge n 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art 3 comma 9-bis della Legge 136/2010;
- h) l'art. 32 comma 2 del decreto legislativo 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, stabilendo che, nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante possa procedere ad affidamento diretto previa determina a contrarre in modalità semplificata o atto equivalente;
- i) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., individuato nel sottoscritto dirigente, sovrintende su tutte le attività procedurali, realizzandole direttamente e, dove necessario, delegandole ad altre persone interne alla propria amministrazione in possesso di adeguate competenze;

- j) l'art. 31, comma 11, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. prevede la possibilità di ricorrere al supporto di soggetti esterni all'ente aventi specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale.

atteso che:

- dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli appalti, così come l'assunzione, a pena di nullità assoluta del contratto, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- l'offerta è da ritenersi congrua e conveniente in relazione alla natura, ai costi ed alla durata delle prestazioni richieste;

dato atto che:

- la spesa complessiva per l'esecuzione delle attività ricomprese nell'affidamento in oggetto pari ad euro € 4.996,62 oltre Iva, per costi complessivi € 6.095,88, trova copertura finanziaria alla voce di bilancio 09031.03.090310308 (prestazioni di servizi – Rimozione rifiuti urbani via San Pio X n.89) del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;
- la spesa complessiva sostenuta per l'espletamento della procedura in oggetto, sarà eseguita a cura del comune con rivalsa nei confronti degli autori del danno ambientale al termine della procedura stessa e pertanto bisogna accertare l'entrata di tale importo voce di bilancio 30500.02.035020415 (Rimborsi per attività amministrative – Rimozione rifiuti urbani via San Pio X n.89);

precisato altresì che il codice identificativo gara (CIG) per l'avvio della procedura di cui alla presente determinazione è **ZDB363C8D9**;

dato atto che:

- il sottoscritto direttore secondo quanto previsto dall'art. 42, d.lgs. 50/2016, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6 bis, della legge n. 241/1990, dell'art. 7 del d.p.r. n. 62/2013 (regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e del codice di comportamento del Comune di Sassuolo;
- il personale intervenuto nello svolgimento della presente procedura di affidamento non ha comunicato di trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi;

richiamate rispettivamente:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 20.12.2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 20.12.2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024, con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.269 del 28.12.2021, con la quale l'organo esecutivo, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e sulla base del bilancio di previsione 2022/2024, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024, ed ha assegnato ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni necessarie al raggiungimento dei programmi e degli obiettivi;
- la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 14 del 26/04/2022 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione dell'esercizio finanziario 2021;

considerato che ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 267/2000, con la firma del presente atto il sottoscritto dirigente esprime il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

di dare atto che il presente provvedimento, comportante sia accertamento in entrata che impegni di spesa, viene trasmesso al direttore responsabile del settore III

“programmazione finanziaria e controllo partecipate” che esprime parere favorevole di regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, secondo periodo, e dell’art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, ai fini dell’esecutività del medesimo;

quanto sopra ritenuto e premesso

DETERMINA

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere all’affidamento ai sensi 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 l’appalto di servizi ad oggetto “rimozione e l’avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti, classificati urbani per inottemperanza ad ordinanza sindacale n 116/2018 al Gruppo Hera spa con sede in Bologna, Via Carlo Berti Pichat 2/4, P.I 03819031208, verso l’importo complessivo di offerta pari a netti Euro 4.996,62 oltre IVA 22% pari ad € 1099,26 e per complessivi € 6.095,88
- 3) di stabilire che si procederà con addebito e recupero a carico dell’inadempiente all’ordinanza sopra richiamata, delle spese che si sosterranno per dare esecuzione in via sostitutiva d’ufficio alla rimozione e all’avvio allo smaltimento dei rifiuti presenti sul sito di che trattasi
- 4) di impegnare la spesa complessiva di € 6.095,88 per l’esecuzione delle attività ricomprese in oggetto alla voce di bilancio 09031.03.090310308 (prestazioni di servizi – Rimozione rifiuti urbani via San Pio X n.89) del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022;
- 5) di accertare contestualmente l’entrata di tale importo, alla voce di bilancio voce di bilancio 30500.02.035020415 (Rimborsi per attività amministrative – Rimozione rifiuti urbani via San Pio X n.89), in quanto il presente affidamento è eseguito a cura del comune, con rivalsa delle spese relative nei confronti degli autori che non hanno ottemperato alle ordinanze sindacali;
- 6) di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;
- 7) di dare atto che ai sensi dell’art. 2 c. 3 del dpr 16.04.2013 n° 62, costituisce causa di risoluzione del contratto o decadenza dall’incarico, la violazione degli obblighi di condotta previsti dal “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- 8) di dare atto che il contratto denominato “foglio patti e condizioni”, sarà stipulato a carpo, ai sensi dell’art. 3 lett. dddd), d.lgs. n. 50/2016, mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere tramite posta elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e smi;
- 9) dare atto che il codice identificativo di gara (cig) assegnato dall’ANAC è il seguente: n. **ZDB363C8D9**
- 10) di dare atto che saranno rispettati gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari (ex art. 3 della l. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del d.l. n.187 del 12/11/2010 convertito nella l. 17/12/2010 n. 217);
- 11) di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i soggetti comproprietari dell’immobile di che trattasi;
- 11) di dichiarare in capo al sottoscritto Dirigente, l’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 – “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- 12) di ottemperare agli adempimenti in materia di trasparenza, del D.Lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016 ed il chiarimento avvenuto da ANAC con le

linee guida inerenti pubblicate in data 28 dicembre 2016 con delibera n.1310, che sono:

- l'articolo 23 sempre in formato tabellare nella sottosezione "provvedimenti" di Amministrazione Trasparente;

- l'articolo 37 che prevede gli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 1, c.32 l.190/2012 e ai sensi dell'articolo 29 d.lgs.50/2016, nella sottosezione "bandi di gara e contratti" di Amministrazione Trasparente al seguente link:

[https://www.comune.sassuolo.mo.it/amministrazionetrasparente/bandi di gara e contratti.-](https://www.comune.sassuolo.mo.it/amministrazionetrasparente/bandi_di_gara_e_contratti.-)

- di impegnare la spesa / accertare l'entrata risultanti dal presente atto come risulta dalla tabella allegata

E/U	Tipo E/U	Importo (€)	Voce di bilancio	Anno	Cod. Forn/Cli	Descrizione Fornitore/Cliente	C.I.G.
U	I	6.095,88	09031.03.090310308	2022	17153	HERA SPA	ZDB363C8D9
E	A	6.095,88	30500.02.035020415	2022			

Il Direttore
Andrea Illari / INFOCERT SPA

Atto firmato digitalmente